



**REPUBBLICA ITALIANA**

N. **0957**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

ANNO **2005**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE**

REG. DEC.

ha pronunciato la seguente

N.561 Reg. Ric.

**SENTENZA**

ANNO 2003

sul ricorso n.561 dell'anno 2003 Reg. Gen., proposto dalla società ADRIATICA PUBBLICITA' s.r.l., in persona del legale rappresentante geom.Pietro Mastromonaco, avente sede in Ascoli Piceno, zona Industriale Campolungo, II fase, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Maurizi ed elettivamente domiciliata in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. Marche;

contro

- il COMUNE di JESI, in persona del Sindaco pro-tempore, in persona del dirigente pro-tempore del Servizio urbanistica e ambiente, rappresentato e difeso, per entrambe le suddette cariche, dall'avv. Daniele Bendia ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Matteotti, n.99, presso lo studio del difensore avv. Daniele Bendia (ovvero presso lo studio dell'avv. Franco Argentati);

e nei confronti

della società Cibra Pubblicità s.r.l., avente sede in S. Maurizio Canavese (TO), rappresentata e difesa e difesa dagli avv.ti Francesca Mastroviti, Gianni Maria Saracco ed Antonio Mastri ed elettivamente domiciliata in Ancona, alla via Garibaldi, n.124, presso lo studio dell'avv. Antonio Mastri;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento in data 29.5.2003, con cui il dirigente del Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Jesi ha diffidato il legale rappresentante della ditta Adriatica Pubblicità a rimuovere l'impianto pubblicitario sito in Jesi, via Roma, reclamizzante la ditta Natalucci – Jesi, entro dieci giorni, pena la rimozione forzata con conseguente addebito delle spese per la rimozione e la custodia in un magazzino del Comune, secondo quanto previsto dall'art.23, commi 13/bis e 13/quarter del D.Lgs. n.285/1992;

- del provvedimento in data 29.5.2003, con cui il Dirigente del Servizio Urbanistica – Ambiente del Comune di Jesi ha diffidato il legale rappresentante della ditta Adriatica Pubblicità a rimuovere l'impianto pubblicitario sito in Jesi, via Roma, reclamizzante, la ditta NISSAN by autosalone Basili Pietro, entro dieci giorni, pena la rimozione forzata, con conseguente addebito delle spese per la rimozione e la custodia in un magazzino del Comune, secondo quanto previsto dall'art.23, commi 13/bis e 13/quarter del D.Lgs. n.285/1992;

- di tutti gli atti prodromici, antecedenti, conseguenti e susseguenti.

Visto il ricorso notificato in data 3-4 luglio 2003, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi, in persona del Sindaco e del Dirigente del Servizio Urbanistica-Ambiente pro-tempore, depositato il 29.7.2003;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Cibra Pubblicità s.r.l., depositato il 19.7.2001;

Viste le memorie prodotte dalla società ricorrente il 28.2.2004, dal Comune di Jesi il 26.2.2004 e dalla società Cibra Pubblicità s.r.l. il 25.7.2003, a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 10 marzo 2004, il Consigliere Avv. Liana Tacchi;

Uditi l'avv. Giuseppina Maurizi per la società Adriatica Pubblicità, l'avv. Daniele Bendia per il Comune di Jesi e l'avv. Antonio Mastri per la società Cibra Pubblicità s.r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con il presente ricorso giurisdizionale amministrativo la società Adriatica Pubblicità s.r.l. ha impugnato gli atti di diffida, esattamente indicati in epigrafe, con i quali le era stato intimato di rimuovere impianti pubblicitari non autorizzati.

I provvedimenti in questione, che erano stati preceduti da verbali di contestazione di infrazione, comminanti sanzioni pecuniarie, sono stati adottati in applicazione dell'art.23 commi 13 bis e 13 quater del D.Leg.vo n.285/1992 ("Codice della strada").

In punto di fatto la ricorrente ha ricordato:

- di avere installato, da circa venti anni, nel territorio comunale di Jesi numerosi manufatti pubblicitari, ricompresi nel Piano Generale degli Impianti poi predisposto dal Comune;
- di avere già impugnato, con ricorso davanti al T.A.R. delle Marche [n.590/02 Reg.Gen.], la procedura di affidamento dell'appalto alla Ci-

bra Pubblicità s.r.l., da parte del Comune di Jesi, per la concessione in esclusiva del servizio di pubblicità commerciale tramite la fornitura, installazione e manutenzione degli impianti di arredo urbano, il cui conseguente contratto era stato stipulato il 17.6.2002;

- di aver introdotto ricorso gerarchico avverso i verbali dei VV.UU. che le avevano contestato la violazione delle norme di cui agli artt.23, comma 4° ed 11 del C. di S. e di aver ottenuto l'annullamento dei verbali stessi, in quanto ritenuti illegittimi.

Mentre, in punto di diritto, la ricorrente ha dedotto il seguente, complesso motivo:

Violazione di legge, eccesso di potere, sviamento di potere, illogicità manifesta, straripamento di potere, manifesta ingiustizia, incoerenza, contraddittorietà, artt.3 e 97 Costituzione, violazione del principio di ragionevolezza, così articolando le proprie doglianze:

1. Gli atti, da ritenersi non di tipo vincolato ed incidenti direttamente su posizioni di diritto soggettivo, dovevano obbligatoriamente essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, prescritta dagli artt.7 e 8 della legge n.241/1990.

La natura dell'attività amministrativa intrapresa dal Comune non lo esimeva dall'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento; e ciò sia per la presenza di esigenze istruttorie tali da richiedere una comparazione degli interessi, sia, a maggior ragione, per la preesistenza del connesso giudizio con cui la società Adriatica Pubblicità aveva impugnato l'intera procedura di affidamento in esclusiva alla Cibra Pubblicità s.r.l. del servizio di pubblicità commerciale tramite la fornitura,

installazione e manutenzione di elementi di arredo urbano.

2. In palese violazione degli artt.3 e 97 della Costituzione, il Comune, negli atti impugnati, ha affidato alla Cibra Pubblicità s.r.l. “la rimozione degli impianti impeditivi della attività pubblicistica”.

Il principio di legalità sancito dall’art.97 della Costituzione non tollera che la Pubblica Amministrazione, nei casi non previsti da una normativa di rango primario, si arroghi il potere di trasferire le proprie funzioni istituzionali ad un soggetto privato; il che postulerebbe la trasformazione della natura meramente privata del soggetto agente mediante la creazione di un organo indiretto della Pubblica Amministrazione.

3. Gli atti censurati concretano eccesso di potere per sviamento, in quanto emessi in divergenza rispetto alla funzione istituzionale e non perfettamente collocabili nella pluralità degli atti amministrativi.

Di ciò è indicativa anche l’omessa specificazione dell’Autorità Giudiziaria davanti a cui contro di essi era dato ricorrere.

Di converso, rileva l’interesse attuale, nella fattispecie, della società ricorrente, interesse che è strettamente connesso al procedimento già pendente davanti al T.A.R. e che vede le parti tutte contrapporsi sullo stesso argomento, ancorchè oggi sviato, in parte qua, attraverso i provvedimenti impugnati.

4. La rimozione della pubblicità pretesa dall’Amministrazione comporta un danno notevole, sia attuale che proiettato nel tempo, che va ad incidere su tutti i manufatti recanti la pubblicità dei clienti interessati e che si riflette su tutta l’attività commerciale dell’esponente, la

quale vede crinata la propria serietà imprenditoriale.

Il danno grave ed irreparabile è già fin d'ora quantificabile in non meno di euro 36.151,98:

Si è costituito il Comune di Jesi, in persona sia del Sindaco che del Dirigente del Servizio Urbanistica-Ambiente, con memoria prodotta il 29.7.2003, eccependo:

- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del T.A.R., essendo stati i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 4°, 11° e 13° bis dell'art.23 del D.Leg.vo n.285/1992 (codice della strada) ed essendo tutte le controversie relative, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il paradigma procedimentale fissato dagli artt.22 e 23 della L. 24.11.1981, n.689;
- in via preliminare, l'acquiescenza prestata dalla società Adriatica pubblicità alle impugnate ordinanze, avendo essa provveduto a darvi puntuale esecuzione col rimuovere gli impianti pubblicitari abusivi;
- nel merito, l'infondatezza delle doglianze, in quanto l'aggiudicazione della concessione in esclusiva del servizio di pubblicità commerciale alla Cibra s.r.l. è valida ed efficace, non essendo stata sospesa dal T.A.R. (vedi l'ordinanza in data 24.7.2002), in quanto l'art.7 della legge n.241/1990 non è applicabile al procedimento di che trattasi ed in quanto alla Cibra, quale concessionaria, erano state trasferite funzioni pubbliche, tra cui quella attinente alla rimozione di impianti abusivi.

Anche la società Cibra pubblicità s.r.l., evocata quale controinteressata, si è costituita in giudizio, dapprima con atto formale deposita-

to il 19.7.2003, nel quale ha eccepito genericamente l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito dell'impugnativa, e, quindi, con articolata memoria prodotta il 25.7.2003, nella quale, avendo analiticamente ricostruito l'antefatto della vicenda, ha pregiudizialmente opposto il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo ed ha altresì controdedotto specificamente, nel merito, alle censure portate col ricorso.

Alla camera di consiglio del 30 luglio 2003 la ricorrente ha chiesto che l'istanza cautelare fosse deliberata unitamente alla decisione di merito.

Nelle memorie prodotte, rispettivamente, il 26.2.2004 ed il 28.2.2004, il Comune di Jesi e la società ricorrente hanno ulteriormente ribadito e sviluppato le opposte tesi difensive.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 10 marzo 2004, parimenti fissata per la trattazione del ricorso n.624/2003 (introdotto avverso analoghe ordinanze comunali, che diffidavano la società Adriatica Pubblicità a rimuovere numerosi altri impianti pubblicitari) e del ricorso n.590/2002 (avente ad oggetto l'impugnativa degli atti della precedente procedura selettiva esperita dal Comune di Jesi per l'affidamento in concessione del servizio di pubblicità tramite la fornitura degli elementi di arredo urbano).

Indi essa è passata in decisione.

## DIRITTO

I) Va pregiudizialmente affrontata e risolta la questione afferente la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla presente controversia.

Essa presenta aspetti peculiari, che pongono problematiche interpretative ed applicative di non evidente, piana soluzione.

1. Si rammenta in proposito:

- che i provvedimenti impugnati sono stati adottati ai sensi dell'articolo 23, commi 13 bis e 13 quater del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni);

- che l'art.23, comma 13 bis ridetto prevede che, in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto al comma 1°, l'ente proprietario della strada diffidi l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, "a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto" e che, decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; mentre il comma 13 *quater* dell'art.23, regolando l'ipotesi in cui gli impianti pubblicitari abusivi siano stati collocati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade e quella in cui l'ubicazione degli stessi lungo le strade costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni del regolamento al C.d.S., consente all'ente proprietario di eseguire "senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario", con successiva trasmissione della nota delle spese



sostenute al Prefetto, che emetterà l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, costituente titolo esecutivo;

- che l'art.203 del C.d.S. contempla la facoltà di ricorrere al Prefetto avverso i verbali di contestazione delle infrazioni comminate sanzioni amministrative pecuniarie;

- che l'art.211 C.d.S., per il caso in cui dalla violazione consegua anche "la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive", dispone che l'agente accertatore ne faccia "menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art.200, o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art.201", sicchè il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria; e prevede che " il ricorso al Prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria", con ogni conseguenza in relazione al contenuto della decisione prefettizia, che, quindi, avrà ad oggetto anche l'applicazione o meno della sanzione amministrativa accessoria;

- che l'art.204 bis del C.d.S. consente, alternativamente al rimedio del ricorso al Prefetto, di proporre ricorso al giudice di pace avverso i verbali di contestazione delle infrazioni comminate sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le modalità ed il procedimento di cui agli artt.22 e 23 della L. 24.11.1981, n.689; ed espressamente stabilisce che il ricorso al giudice di pace "si estende anche alle sanzioni accessorie".

2. Ciò premesso, a parere del Collegio, le surricordate disposizioni di cui ai commi 13 *bis* e 13 *quater* dell'art.23 del C. d. S. non configura-

no una sanzione accessoria, bensì un mezzo di autotutela accordato all'ente pubblico proprietario della strada per "assicurare il rispetto delle disposizioni contenute" nell'art.23, che variamente limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade, per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico (cfr.il testo del comma 11°).

A tale conclusione si perviene esaminando il tenore delle disposizioni medesime: esse infatti non sono congegnate secondo il tipico modello sanzionatorio [astratta previsione di un comportamento vietato o illecito; alla commissione del qual si ricollega la previsione astratta dell'irrogazione di una sanzione cioè di un'afflizione di vario genere; nel nostro caso, di un comportamento coattivo, quale rimozione forzosa di un manufatto, aggiuntivamente e complementariamente all'irrogazione della sanzione pecuniaria principale] e non contemplano il fondamentale preventivo intervento di un'autorità giustiziale, deputata a verificare la commissione dell'illecito e a statuire quindi, in concreto, l'applicazione della sanzione (il Prefetto; il Giudice di pace).

Esse, bensì, attribuiscono, direttamente ed immediatamente, all'Amministrazione proprietaria della strada il potere di provvedere a far rimuovere l'impianto pubblicitario suppostamente abusivo o irregolare, a seguito, puramente e semplicemente, della trasmissione del verbale di contestazione delle infrazioni da parte dell'agente accertatore.

E' significativo inoltre che, laddove il *facere* imposto dalle relative disposizioni del Codice della Strada sia da definire come "sanzione amministrativa accessoria" in senso tecnico, il legislatore abbia sempre espressamente qualificato tale obbligo appunto quale "sanzione

amministrativa accessoria”.

3. In quanto provvedimenti amministrativi (di autotutela) e non atti applicativi di sanzioni amministrative accessorie, le ordinanze di rimozione degli impianti pubblicitari di cui si discute erano impugnabili davanti al Giudice Amministrativo, e non già davanti all’A.G.O. (essendo competente il Giudice di Pace, alternativamente ed immediatamente adito rispetto al Prefetto: art.204 bis C.d.S.; e lo, stesso Giudice di pace, adito in opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia: artt.22 e 22bis della L. 24.11.1981, n.689).

4. Ma quand’anche non volesse concordarsi in ordine alla natura di provvedimenti amministrativi di autotutela, e non già di atti applicativi di sanzioni amministrative accessorie delle ordinanze impugnate col presente ricorso, resterebbe ugualmente ferma la giurisdizione del T.A.R. in ragione dei rilievi che seguono:

- contrariamente a quanto prescritto dall’art.211, comma 1° del C.d.S., i verbali dei VV.UU. che avevano accertato la violazione dell’art.23, comma 4° (esposizione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione) ed irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art.23, comma 11°, non avevano fatto menzione dell’esistenza e dell’irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria consistente nell’obbligo di rimozione delle opere abusive in questione; nè menzione di tale sanzione amministrativa accessoria era contenuta negli atti di notificazione dei verbali stessi. Invero, lo spazio dei moduli riservato alla descrizione ed all’irrogazione delle sanzioni accessorie era rimasto in bianco, eccettuato un equivoco segno di croce apposto, per di più, su una delle due

caselle verosimilmente corrispondente a quella del NO;

- orbene, contro i verbali in questione la società Adriatica Pubblicità ha presentato altrettanti ricorsi davanti al Prefetto di Ancona, contestando la legittimità delle sole sanzioni pecuniarie; come era logico, atteso che i verbali stessi contemplavano unicamente tali sanzioni;

- così stando le cose, il Prefetto, nelle sue ordinanze decisorie dei ricorsi e con le quali, respingendoli, ingiungeva il pagamento delle sanzioni pecuniarie accresciute [un solo ricorso, quello avverso il verbale n.5028 – Registro n.1892, è stato accolto dal Prefetto per vizi procedurali], nulla disponeva circa l'applicazione delle (ipotetiche) sanzioni accessorie;

- il ricorso davanti al Giudice di Pace essendo dalla normativa prevista, oltre che in alternativa al ricorso al prefetto (art.204 bis del C.d.S.), come opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento prefettizia [artt.22 e 22 bis della Legge n.689/1981), la società Adriatica ha poi provveduto ad impugnare davanti al Giudice di Pace di Jesi le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni pecuniarie adottate dal Prefetto di Ancona; e, naturalmente, atteso il contenuto dei provvedimenti prefettizi, ha chiesto l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento e non già delle sanzioni accessorie che, nelle ordinanze stesse, non erano, nè espressamente nè implicitamente, mai state irrogate;

- ugualmente, non è ipotizzabile che la società Adriatica, se si fosse rivolta *ab origine* al Giudice di Pace per ottenere l'annullamento dei verbali di accertamento delle infrazioni e di applicazione delle sanzio-

ni pecuniarie, avrebbe potuto, con tali ricorsi, impugnare anche le sanzioni accessorie [cfr. l'art.204 bis, 2° comma del C. d. S.], proprio perchè di queste ultime nei verbali non v'era menzione;

- conclusivamente, anche tenendo conto del disposto di cui all'art.22 della Legge n.689/1981 (a mente del quale l'opposizione davanti al Giudice ordinario è ammessa contro l'ordinanza – ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca), la pretesa a conseguire l'annullamento delle ordinanze con cui il Comune di Jesi ha diffidato la società Adriatica a rimuovere gli impianti pubblicitari di che trattasi non poteva trovare ingresso davanti all'A.G.O., nè in via di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni del Prefetto di Ancona, nè in via di azione davanti al Giudice di pace, originariamente adito.

Ed al Giudice Amministrativo residuava pertanto la giurisdizione, non essendo concepibile l'assenza della tutela giudiziale.

II. Preliminarmente va altresì esaminata la dedotta eccezione di inammissibilità per intervenuta acquiescenza, consistente nell'aver la società Adriatica Pubblicità prestata esecuzione alle ordinanze di rimozione dei contestati impianti pubblicitari.

Essa non può trovare accoglimento.

Posto che l'acquiescenza è data dalla manifestazione di volontà, espressa o tacita, di accettare il provvedimento e di rinunciare al ricorso, allorchè la manifestata volontà di accettazione si sostanzia - come nel caso in esame – non in una dichiarazione, ma in un comportamento, tale comportamento deve consistere in fatti univoci, chiari e concordanti.

Così non è nella vicenda di cui è causa, in cui si è in presenza della rimozione della cartellonistica abusiva da parte della stessa società Adriatica, ma tale attività non può qualificarsi né libera né spontanea, essendo bensì necessitata e/o indotta dalla comminatoria, in cui consistevano i provvedimenti comunali di diffida, di un'esecuzione coattiva in danno, salvo e impregiudicato l'addebito di ulteriore risarcimento.

Inoltre i ricorsi presentati al Prefetto di Ancona avverso i verbali che avevano accertato le infrazioni e comminato le sanzioni pecuniarie collidono palesemente con la volontà di riconoscere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e di accettarlo.

III) Nel merito il ricorso appare infondato in relazione a tutte le censure dedotte.

1. Si lamenta che gli atti di diffida emessi dal dirigente del servizio urbanistica e ambiente non siano stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il Collegio è dell'avviso che l'Amministrazione non fosse tenuta ad applicare gli artt.7 e segg. della legge n.241 /1990 per un duplice ordine di ragioni:

- perchè le prescrizioni contenute nell'art.23, commi 13 e 13 bis del C. d. S. sembrano delineare un procedimento tipizzato, perfettamente regolato, concluso in sé stesso e tale da sottrarsi alla disciplina riguardante in generale il procedimento amministrativo.

Il provvedimento di cui all'art.23, comma 13 bis presuppone l'accertamento di un'infrazione ritualmente riscontrata e redificata agli interessati, sicchè, nel caso in cui la diffida a rimuovere gli impianti

pubblicitari abusivi o irregolari sia diretta all'autore del loro collocamento, questi risulta già essere ampiamente informato delle contestate violazioni dell'art.23 del C. d. S. (tant'è che, per queste, gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria), con tutte le conseguenze di legge;

- perchè, anche a voler accedere all'opinione che l'Amministrazione comunale, prima di adottare la diffida di cui all'art.23, comma 13 bis del C. d. S., fosse obbligata a comunicare l'avvio del relativo procedimento, speciali ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità e di urgenza la esimevano da tanto.

Tali ragioni di celerità e di urgenza erano costituite, nel caso, dal fatto che i cartelloni impiantati dalla società Adriatica Pubblicità impedivano il completamento dei lavori per la realizzazione dell'Asse Sud 1° lotto, come da nota del Servizio LL.PP. del 24.5.2003 n.di prot.17564; ed esse sono state rappresentate nel preambolo dei provvedimenti impugnati.

I quali, non a caso, richiamano in diritto anche l'art.23, comma 13 *quater* del C.d.S..

Tale disposizione autorizza l'Ente proprietario della strada ad eseguire la rimozione diretta e immediata dei manufatti pubblicitari ("senza indugio"), qualora essi siano stati realizzati su suolo rientrante nel patrimonio dell'ente proprietario della strada.

Ed è questo quanto si era verificato.

2. Ci si duole che il compito di rimuovere gli impianti pubblicitari, per il caso di mancata ottemperanza alla diffida da parte della società destinataria, sia stato dato alla Cibra Pubblicità s.r.l., soggetto privato

che non potrebbe essere affidatario di funzioni pubbliche.

La censura non ha ragione d'essere.

A seguito dell'esperimento di gara per licitazione privata, la società Cibra Pubblicitaria s.r.l. si era aggiudicata, in data 6.5.2002, la "concessione in esclusiva del servizio di pubblicità commerciale tramite la fornitura, installazione e manutenzione di elementi di arredo urbano", assumendo così la veste di concessionaria.

Trattasi, propriamente, di concessione traslativa, cioè appartenente a quella categoria di provvedimenti con cui l'Amministrazione attribuisce a soggetto diverso potestà e facoltà inerenti a diritti e poteri suoi propri, così investendo il concessionario, ancorchè persona privata, di funzioni ed autorità pubblicistiche.

Inoltre, nello specifico, l'art.18, comma 4° del capitolato speciale d'onere relativi alla concessione di che trattasi prevedeva testualmente: "Durante il periodo di validità della concessione la ditta concessionaria, su richiesta dell'Amministrazione comunale, dovrà impegnarsi a rimuovere gli impianti installati abusivamente con spese a suo carico se installati dalla ditta medesima e/o a carico dei singoli operatori nel caso in cui l'installazione abusiva sia stata effettuata da terzi, con costi da stabilire e concordare anticipatamente di volta in volta".

3. Quanto al nocciolo sostanziale della questione [che forma oggetto del terzo motivo di ricorso e che viene posta anche nella narrativa del fatto: se, cioè, la società Adriatica Pubblicità S.R.L., all'epoca delle impugnate ingiunzioni, fosse o no facultata ad installare e/o a mantenere l'installazione degli impianti pubblicitari di che trattasi], risulta



all'evidenza, dagli atti del presente giudizio e da quelli relativi al procedimento n.590/2002, come la società ricorrente non avesse alcun titolo per collocare o conservare i manufatti.

Ed infatti:

a) il servizio di concessione in esclusiva della pubblicità commerciale tramite la fornitura, l'installazione e la manutenzione degli elementi di arredo urbano (servizio che copriva l'85% di tutti gli impianti previsti nell'apposito Piano) era stato aggiudicato alla società Cibra Pubblicità s.r.l. con provvedimento definitivo del 6.5.2002;

b) la procedura di gara e l'aggiudicazione, impugnati dalla Adriatica Pubblicità s.r.l. davanti al T.A.R. delle Marche, non erano state sospese (vedi l'ordinanza cautelare motivata n.317/2002, resa il 24.7.2002 nel procedimento sul ricorso 590/02);

- c) la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza sopradetta, con propria ordinanza n.5112 del 26.11.2002;

- d) pertanto il diritto di installare gli impianti pubblicitari sul territorio del Comune di Jesi, in conformità al P.G.I.P. ed alle prescrizioni del bando di gara e del capitolato d'onori, spettava alla Cibra Pubblicità s.r.l., che aveva anche sottoscritto il contratto con il Comune e di poi ottenuto le autorizzazioni relative;

- c) in ogni caso, gli impianti pubblicitari installati dalla società ricorrente andavano ad occupare gli spazi e/o a sostituirsi agli elementi di arredo urbano attribuiti alla concessionaria Cibra Pubblicità s.r.l. (vedi, tra gli altri, la corrispondenza intercorsa tra le due imprese per

comporre transattivamente la questione);

- f) la società Adriatic Publicità s.r.l. non aveva conseguito le autorizzazioni prescritte dall'art.23, comma 4° del C. d. S..

Si rileva, da ultimo, che, con sentenza decisa in questa stessa camera di consiglio, ma cronologicamente anteriore alla presente, questo T.A.R. ha respinto il ricorso n.590/2002, proposto dalla Adriatic Publicità s.r.l. avverso gli atti della procedura selettiva conclusasi con l'aggiudicazione a favore della Cibra Publicità s.r.l. della controversa concessione del servizio di pubblicità.

Il che fa giustizia, retrospettivamente, anche di tutti gli elementi di doglianza che, prendendo spunto dalla pretesa illegittimità dell'affidamento in concessione alla Cibra Publicità, sono rifluiti nella materia del contendere dell'attuale impugnativa.

IV. Sussistono motivi per compensare le spese.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso n.561 dell'anno 2003 R.G., in epigrafe indicato.

Compensa integralmente fra loro le spese sostenute da tutte le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 marzo 2004, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso - Presidente

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere

Avv. Liana Tacchi

- Consigliere, est.

---

---

Publicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il  
giorno 12 AGO. 2005

Ancona, 12 AGO. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE